



Comune di Cadoneghe
Provincia di Padova

Regolamento sulla Consulta dei Referenti di Località

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.07.2020

Articolo 1 - Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni e le prerogative della Consulta dei Referenti di Località, quale strumento di partecipazione popolare ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 8 del vigente Statuto Comunale.

Articolo 2 - Le località

1. La località è un aggregato sociale di prossimità, nel quale trova immediata espressione la vita comunitaria in ogni suo aspetto.

2. Il territorio Comunale è suddiviso in sei località, come da vigente Statuto Comunale:

- BAGNOLI;
- BRAGNI;
- CADONEGHE;
- CASTAGNARA;
- MEJANIGA;
- MEZZAVIA.

Articolo 3 – Composizione, requisiti e finalità

1. La Consulta dei Referenti di Località è composta da cittadini del Comune di Cadoneghe che, volontariamente e senza remunerazione, si mettono a disposizione della comunità in cui vivono per raccogliere istanze, segnalare specifiche problematiche o suggerire miglioramenti all'Amministrazione Comunale.

2. I Referenti di Località devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Cadoneghe;
- risiedere nella località, ovvero essere titolari o rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva o associazionistica con sede nella località;
- aver compiuto il 18° anno di età;
- non ricoprire cariche all'interno dell'Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale);

- non essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale;
- essere in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

La perdita di uno qualsiasi di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 4 - Costituzione, modalità di presentazione delle candidature, elezione e durata della carica

1. Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 può presentare la propria candidatura a Referente di Località, tramite apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune, all'Ufficio Segreteria. Le candidature vengono acquisite in un arco temporale di 30 giorni, le cui date di inizio e fine sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

2. Le candidature pervenute entro il termine previsto vengono trasmesse alla Giunta Comunale, che attiva le procedure per la verifica dei requisiti e redige gli elenchi definitivi dei candidati per ogni località, secondo i criteri non discrezionali stabiliti dal precedente art. 3. Gli elenchi vengono approvati con apposita delibera di Giunta e trasmessi al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza.

3. Il Consiglio Comunale elegge un Referente per ciascuna delle n. 6 località tramite votazione a scrutinio segreto, andando così a formare la Consulta dei Referenti di Località. Ciascun consigliere può votare per ogni località un solo candidato tra quelli presenti nel relativo elenco. Risulterà eletto per ogni Località il candidato che avrà ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio.

4. Ciascun Referente di Località ha l'obbligo di comunicare la rinuncia all'incarico, o l'eventuale perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3, alla Giunta Comunale, cui spetta il compito di dichiararne la decadenza.

5. I Referenti, salvo decadenza stabilita dalla Giunta o loro rinuncia, rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo e decadono automaticamente con il rinnovo del Consiglio Comunale.

6. I Referenti che decadano o rinuncino alla carica verranno sostituiti dal Consiglio Comunale con la stessa procedura prevista per la nomina.

Articolo 5 - I Referenti di Località: funzioni

1. I Referenti di Località svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del Comune;

- l'analisi delle problematiche e delle esigenze della località;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- la cura condivisa e la tutela civica e ambientale della località;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale, le Parrocchie e gli altri soggetti sociali e istituzionali presenti sul territorio;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni;
- la collaborazione con gli organi competenti nella gestione delle emergenze.

2. L'Amministrazione si prenderà carico delle segnalazioni e valuterà gli eventuali interventi in funzione delle priorità tecniche e delle disponibilità economiche.

Articolo 6 - Prerogative

1. La Consulta dei Referenti di Località, può partecipare, previa richiesta via mail ai Presidenti e relativa autorizzazione degli stessi, con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, che abbiano ad oggetto la discussione di atti e provvedimenti particolarmente rilevanti che riguardino i propri quartieri.

2. La Consulta dei Referenti di Località può utilizzare, previa richiesta, locali comunali a titolo gratuito per attività relative allo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. La Consulta dei Referenti di Località dovrà operare nel rispetto del presente regolamento, delle normative e dei regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 gg dalla sua pubblicazione in Albo Pretorio.